

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — IP, DD, ZI, SS, HYA

[Causa C-269/22 ⁽¹⁾, IP e a. (Accertamento della sussistenza di determinati fatti nel procedimento principale — II)]

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad un giudice imparziale – Diritto alla presunzione d'innocenza – Esposizione del contesto di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale – Accertamento della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile – Rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito)

(2023/C 179/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: IP, DD, ZI, SS, HYA

Con l'intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L'articolo 267 TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.8.2022.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — PT / VB

(Causa C-343/22 ⁽¹⁾, PT (Ingiunzione di pagamento di diritto svizzero))

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni – Articolo 34, paragrafo 2 – Atto introduttivo del giudizio nello Stato di origine – Notifica regolare di un precetto esecutivo seguita da una notifica irregolare di un atto di citazione relativo ad un'azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero)

(2023/C 179/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PT

Convenuto: VB